



IV ISTITUTO COMPRENSIVO NOCERA INFERIORE

«Ilaria Alpi»

Via E. Siciliano, 43 – 84014 Nocera Inferiore (SA)  
e-mail: saic8bv00q@istruzione.it - saic8bv00q@pec.istruzione.it  
Sito Web: www.quartoicnocerainferiore.edu.it  
Codice Ministeriale SAIC8BV00Q - cod. fisc. 94076730657  
Tel. 081/925196 081/4611658



IV ISTITUTO COMPRENSIVO  
" Ilaria Alpi"  
NOCERA INFERIORE  
Prot. 0000082 del 07/01/2025  
V-2 (Uscita)

Ai Genitori della Scuola Secondaria di I° Grado

Al personale docente

Ai Docenti Coordinatori di classe

Atti/Sitoweb

Bacheca R.E.

Circ. n. 124

Oggetto: Assenze e validità anno scolastico 2024-2025 per la valutazione degli alunni della Scuola Secondaria di I grado (limite massimo ore di assenza)

Come previsto dall'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, nella Scuola secondaria di I grado ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale di lezione. Motivate deroghe in casi eccezionali, come previsto dal medesimo comma 1, sono deliberate dal Collegio dei docenti, purché non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

Per questo anno scolastico il limite massimo di assenze, pari a un quarto del monte ore annuale, è di 51 giorni di lezione. Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 12 Settembre 2024 (data di inizio delle lezioni dell'a.s. 2024-2025) al 07 Giugno 2024 (data di termine delle lezioni). I Docenti Coordinatori di classe hanno il compito di monitorare l'andamento delle assenze e di informare le famiglie e gli alunni qualora il computo delle assenze accumulate rappresenti un rischio per la validità dell'anno scolastico. Si ricorda altresì ai genitori che autonomamente possono verificare l'andamento delle assenze dei propri figli consultando il Registro Elettronico e che tale controllo costituisce assolvimento dovuto da parte dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale dell'alunno. Le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate.

Vista la recente abolizione dell'obbligo del certificato medico oltre i cinque giorni di assenza (Legge regionale 25 luglio 2024, n. 13 art. 9 , art. 10 bis) il Collegio dei docenti (delibera n. 71 del 25/11/2024) ha deliberato le seguenti deroghe al limite massimo di assenze:

- Motivi di salute documentati con certificazione medica che attesti inizio e fine malattia;
- Terapie o cure documentate con certificazione del medico specialista che attesti inizio e fine delle stesse;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche con associazioni riconosciute dal CONI, con data di inizio e fine delle stesse;
- Attività agonistiche e artistiche che prevedono gare a livello nazionale ed internazionale;
- Grave lutto familiare.

**f.to DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Dott.ssa Annarosaria LOMBARDO**

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.